

PROFESSIONISTI***Responsabilità del professionista solo se il danno viene provato***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

CORSO GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza n. 3782 della **Corte di Cassazione**, depositata ieri, **15 febbraio**, rappresenta un utile **spunto** per tornare a soffermarsi sull'**onere probatorio** richiesto nell'ambito delle **azioni di responsabilità professionale**.

Il caso riguarda un **professionista**, convenuto in giudizio da una **società cooperativa** di cui curava gli adempimenti fiscali, per il **risarcimento dei danni**, non avendo lo stesso presentato la **dichiarazione Iva per l'anno 2001**. La domanda veniva **accolta in primo grado**, con condanna, per il professionista, al **risarcimento di danni per un importo pari ad euro 685.641,96**.

Il **ricorso in cassazione** promosso dal professionista ha però trovato **accoglimento**.

Al di là delle questioni afferenti la specifica **dichiarazione Iva non trasmessa**, si ritiene rilevante evidenziare il seguente **passaggio** dell'ordinanza in esame: "*La motivazione della Corte d'Appello non è ... centrata laddove confonde del tutto il concetto di inadempimento (per inesattezza della prestazione professionale) con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria: quest'ultima sussiste solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno. Quindi se il credito Iva era fittizio o richiesto fraudolentemente, o ancora non risultava contabilizzato nelle scritture o mancavano le fatture, tale credito rimaneva indimostrato e dunque non poteva considerarsi «perdita patrimoniale».*"

Il soggetto che intende **promuovere un'azione di risarcimento danni**, pertanto, deve dimostrare **il danno subito**.

Secondo i principi richiamati dall'ormai **consolidata giurisprudenza**, infatti, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio **cliente** per **negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone**:

1. la **prova del danno** e

2. la prova del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente.

Sul punto si richiamano **Cassazione, n. 9917/2010** e **Cassazione, n. 10966/2004**.

Più **recentemente** la stessa **Corte di Cassazione** è tornata a soffermarsi su questi aspetti, **ribadendo** non solo che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la **prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente**, ma si è altresì soffermata sulle specifiche responsabilità del commercialista incaricato dell'**impugnazione di un avviso di accertamento tributario**.

In questi casi sono stati ritenuti estendibili i principi riferiti alla **diligenza professionale dell'avvocato**, secondo i quali l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla **commissione tributaria**, che avrebbe dovuto essere **proposto e diligentemente seguito** (**Cassazione, n. 9917/2010** e **Cassazione, n. 13873/2020**).

Gli stessi principi hanno trovato accoglimento anche in un'altra **recente questione**, sempre riguardante **un'azione di responsabilità nei confronti di un Dottore commercialista**, il quale aveva **spedito un'istanza di accertamento con adesione tardivamente**, attribuendo rilievo alla **data di spedizione** dell'istanza in luogo di quella, effettivamente rilevante, di **ricevimento**.

Anche in questo caso sono stati richiamati i principi di **valutazione prognostica** e la Corte ha **rigettato le richieste di risarcimento danni**, alla luce del fatto che **non era stato prospettato alcun elemento idoneo a dimostrare**, quantomeno in termini probabilistici, **che la procedura di adesione, se svolta nel merito, avrebbe avuto esito positivo e sarebbe dunque culminata disponendo le riduzioni delle sanzioni previste dalla norma**. Il **danno risarcibile**, dunque, **non è stato ritenuto provato**.